

**Dir. 14 dicembre 1992, n. 92/109/CEE (1)**

**Direttiva del Consiglio**

**relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (2) (3).**

---

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 19 dicembre 1992, n. L 370.

(2) Termine di recepimento: 1 luglio 1993. Da ritenersi recepita con L. 22 febbraio 1994, n. 146.

(3) La presente direttiva è stata abrogata dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

[Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che taluni Stati membri hanno adottato misure volte a sorvegliare la fabbricazione e l'immissione in commercio di determinate sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope; che altri Stati membri stanno per adottare misure analoghe; che è pertanto necessario stabilire norme comuni a livello comunitario in vista della realizzazione del mercato interno unico per evitare qualunque distorsione della concorrenza nel commercio lecito delle suddette sostanze e per garantire un'applicazione uniforme delle norme emanate;

considerando che il 19 dicembre 1988 è stata adottata a Vienna la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, qui di seguito denominata "Convenzione delle Nazioni Unite"; che questa rientra nel quadro delle iniziative a livello mondiale della lotta contro la droga; che la Comunità ha partecipato ai negoziati della suddetta Convenzione dimostrando la volontà politica di agire, nei limiti delle sue competenze;

considerando che l'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite che riguarda il commercio dei precursori, ossia delle sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, viene applicato nell'ambito degli scambi commerciali tra la Comunità e i Paesi terzi in forza del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

considerando che l'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite prevede l'adozione di adeguati provvedimenti per sorvegliare la fabbricazione e la distribuzione dei precursori; che con decisioni adottate nel corso della trentacinquesima sessione la Commissione delle Nazioni Unite per gli stupefacenti ha completato l'elenco delle sostanze contenute nelle tabelle di tale Convenzione; che si impone di inserire disposizioni corrispondenti nella presente direttiva, al fine di individuare eventuali diversioni illecite di droghe, di sconfinare le importazioni fraudolente nella Comunità e di garantire l'applicazione di regole comuni di vigilanza sul mercato comunitario;

considerando che l'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite è basato su un sistema di sorveglianza degli scambi delle sostanze in parola; che la maggior parte degli scambi di tali sostanze è pienamente lecita; che la documentazione e l'etichettatura, in relazione alle spedizioni di dette sostanze, devono essere sufficientemente chiare; che, nel dotare le autorità competenti dei necessari mezzi di azione, si rende opportuno predisporre, nello spirito della Convenzione delle Nazioni Unite, meccanismi basati sulla stretta collaborazione con gli operatori interessati, nonché su metodi di raccolta, scambio e utilizzazione delle informazioni;

considerando, d'altro canto, che i metodi di diversione evolvono con grande rapidità e che si ritiene, a livello internazionale, che le procedure identificate all'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite debbano essere rafforzate per lottare efficacemente contro le diversioni dei prodotti in questione;

considerando che la Commissione e sette Stati membri hanno partecipato ai lavori del gruppo d'azione sui prodotti chimici, creato dal vertice economico di Houston (G7) il 10 luglio 1990, per mettere a punto procedure efficaci in modo da impedire la diversione dei precursori e dei prodotti chimici essenziali per la fabbricazione illecita di droga; che nel corso di tali lavori vi è stato un completo coordinamento comunitario nonché una stretta consultazione con i rappresentanti dell'industria e del commercio;

considerando che la relazione finale del gruppo d'azione sui prodotti chimici è stata approvata dal vertice economico di Londra (G7) il 15 luglio 1991;

considerando che questa relazione finale, pur riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite costituisce lo strumento di base per la cooperazione internazionale in materia, contiene alcune raccomandazioni per il rafforzamento delle misure nazionali e internazionali in funzione della suddetta Convenzione;

considerando che per le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I della presente direttiva è necessario sorvegliare che la loro fabbricazione o il loro impiego siano subordinati al possesso di un'autorizzazione; che il rilascio di tali sostanze debba altresì essere autorizzato soltanto nel caso in cui i destinatari delle consegne siano specificamente autorizzati, a titolo generale o particolare, a ricevere, detenere o manipolare dette sostanze; considerando che si rende necessario adottare delle misure volte a stabilire una stretta cooperazione con gli operatori interessati affinché questi notifichino le operazioni sospette alle autorità competenti;

considerando che è necessario istituire meccanismi di cooperazione amministrativa; che, a questo proposito, per quanto riguarda le competenti autorità della Comunità, è opportuno basarsi sul regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola; che occorre prestare particolare attenzione al carattere riservato degli scambi di informazioni;

considerando che è necessario che ciascuno Stato membro preveda sanzioni sufficientemente dissuasive per prevenire eventuali infrazioni alle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva, ha adottato la presente direttiva:] (4)

---

(4) Abrogata dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

## TITOLO I Disposizioni generali

### **Articolo 1**

[1. La presente direttiva è volta a stabilire una sorveglianza intracomunitaria di talune sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, al fine di evitarne la diversione.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "sostanze classificate": le sostanze che figurano nell'allegato I, inclusi i miscugli di tali sostanze. Sono esclusi i medicinali o altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in maniera tale da impedire un'utilizzazione o un recupero agevoli delle sostanze in questione, con metodi di facile applicazione;

b) "immissione in commercio": qualsiasi cessione a terzi, a titolo oneroso o gratuito, delle sostanze classificate fabbricate nella Comunità o in libera pratica nella Comunità;

c) "operatore": una persona fisica o giuridica che operi a livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o distribuzione nella Comunità di sostanze classificate oppure che prenda parte ad altre attività connesse, quali intermediazione e deposito delle sostanze classificate;

d) "organo internazionale di controllo degli stupefacenti": l'organo istituito dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, quale modificata dal protocollo del 1972.] (5).

---

(5) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

TITOLO II  
Controllo dell'immissione in commercio

**Articolo 2**

*Documentazione e etichettatura.*

[Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'immissione in commercio delle sostanze classificate sia soggetta ai seguenti obblighi:

1) tutte le transazioni commerciali che portano all'immissione in commercio delle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I devono essere adeguatamente documentate,

a) in particolare, i documenti commerciali quali fatture, manifesti di carico, documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di spedizione devono contenere informazioni sufficienti che consentano di identificare con certezza quanto segue:

- il nome della sostanza classificata, come indicato nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I;

- il quantitativo e il peso della sostanza classificata e, qualora essa sia costituita da un miscuglio, il quantitativo e il peso del miscuglio, nonché il quantitativo e il peso percentuale della o delle sostanze indicate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, contenute nel miscuglio;

- il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario;

b) la documentazione deve inoltre comprendere una dichiarazione dell'acquirente in cui è indicato l'impiego specifico delle sostanze. Le modalità della presente disposizione saranno determinate secondo la procedura prevista all'articolo 10, paragrafo 2. Nell'esame di tale modalità sarà tenuto debito conto del fatto che un acquirente regolare, presso un fornitore, di una delle sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I può fornire una dichiarazione unica concernente tutte le transazioni di tale sostanza per il periodo di un anno.

2) Tuttavia, gli obblighi di cui al punto 1 non vigono per le transazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I qualora i quantitativi non superino quelli indicati nell'allegato II.

3) Gli operatori appongono etichette su sostanze delle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro immissione in commercio. Le etichette devono contenere il nome di tali sostanze quale figura nell'allegato I. Gli operatori possono apporre, in aggiunta, le loro etichette abituali.

4) Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi di cui al titolo del punto 1.

5) La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve essere conservata per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale si sono svolte le operazioni specificate al punto 1, ed essere messa immediatamente a disposizione per un eventuale controllo, a richiesta delle autorità competenti.] (6).

---

(6) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

**Articolo 3**

[Ciascuno Stato membro designa la/le autorità competente/i al fine di garantire l'applicazione della presente direttiva.

Esso informa la Commissione circa la/le autorità competente/i all'uopo designata/e.] (7).

---

(7) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

## **Articolo 4**

### *Sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I.*

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure appropriate affinché la fabbricazione o l'immissione in commercio all'interno della Comunità delle sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I siano subordinate al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità competenti.

2. Nel valutare se sia opportuno rilasciare una licenza l'autorità preposta prende in considerazione segnatamente la competenza e l'integrità del richiedente. La licenza può essere sospesa o revocata dall'autorità competente qualora esistano ragionevoli motivi di credere che il titolare non sia più idoneo a detenere la licenza o non siano più soddisfatti i requisiti per i quali era stata rilasciata.

3. Gli Stati membri prendono tutte le misure appropriate affinché qualunque operatore in possesso di una licenza ai sensi del paragrafo 1 fornisca le sostanze classificate, elencate nella categoria 1 dell'allegato I, unicamente alle persone specificamente autorizzate, a titolo generale o particolare, a ricevere, detenere o manipolare tali sostanze.

4. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione o nell'immissione in commercio delle sostanze classificate figuranti nella categoria 2 dell'allegato I sono tenuti a dichiarare ed a aggiornare presso le autorità competenti gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o a partire da cui le commercializzano.] (8).

---

(8) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

## **Articolo 5**

### *Cooperazione.*

[Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per realizzare una stretta collaborazione tra le autorità competenti e gli operatori affinché questi ultimi:

- notifichino immediatamente alle autorità competenti tutte le circostanze, quali ordinativi e transazioni insoliti di sostanze classificate, che indichino la possibilità che le sostanze in questione,

destinate all'immissione in commercio o alla lavorazione, a seconda dei casi, costituiscano oggetto di diversione per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

- forniscano alle autorità competenti le informazioni di carattere globale che dette autorità possono loro richiedere in merito alle loro transazioni relative a sostanze classificate.] (9).

---

(9) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

### TITOLO III Misure di controllo

#### **Articolo 6**

*Poteri delle autorità competenti per garantire la corretta applicazione degli articoli 2 e 4.*

[Ciascuno Stato membro adotta, in conformità del proprio ordinamento giuridico, i provvedimenti necessari per consentire alle autorità competenti:

a) di ottenere informazioni su qualsiasi ordine di sostanze classificate od operazioni in cui intervengano dette sostanze;

b) di avere accesso ai locali professionali degli operatori per raccogliere prove di illeciti.] (10).

---

(10) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

### TITOLO IV Cooperazione amministrativa

#### **Articolo 7**

[Ai fini dell'applicazione della presente direttiva e fatto salvo l'articolo 10, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, segnatamente le disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni. Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione il nome delle autorità competenti incaricate di svolgere le funzioni di corrispondenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1468/81.] (11).

---

(11) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

TITOLO V  
Disposizioni finali

**Articolo 8**

[Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni.] (12).

---

(12) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

**Articolo 9**

[1. Per consentire di adattare, se necessario, il dispositivo di controllo delle sostanze classificate, le autorità competenti di ciascuno Stato membro comunicano annualmente alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sull'applicazione delle misure di controllo previste dalla presente direttiva, in particolare per quanto concerne le sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope nonché i metodi di diversione e di fabbricazione illecita.

2. La Commissione, in base alle comunicazioni di cui al paragrafo 1, predispone, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite e in consultazione con gli Stati membri, una relazione annuale da presentare all'organo internazionale di controllo degli stupefacenti.] (13).

---

(13) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

**Articolo 10**

[1. La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90, in prosieguo denominato "Comitato".

Il Comitato esamina qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente direttiva.

Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. La procedura di cui al paragrafo 2 è applicabile in particolare per:

a) la determinazione, se necessario, delle condizioni relative alla documentazione e all'etichettatura di

miscugli e preparazioni di sostanze della categoria 2 dell'allegato I di cui trattasi all'articolo 2;

b) l'emendamento degli allegati della presente direttiva qualora gli allegati della convenzione delle Nazioni Unite risultino essi stessi modificati;

c) la modifica dei valori soglia previsti nell'allegato II.] (14).

---

(14) Articolo inizialmente così sostituito dall'allegato II del regolamento (CE) n. 1882/2003 e successivamente abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

## **Articolo 11**

[1. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 7 e 10 prima del 1° gennaio 1993 e le altre disposizioni della presente direttiva prima del 1° luglio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.] (15).

---

(15) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

## **Articolo 12**

[Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.] (16).

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1992.

Per il Consiglio  
il presidente  
N. Lamont

---

(16) Abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

**Allegato I (17)****Sostanze classificate di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)**

## CATEGORIA 1

<b>Sostanza</b>	<b>Denominazione NC (se diversa)</b>	<b>Codice NC [1]</b>	<b>N. CAS [2]</b>
1-fenil-2 propanone	Fenilacetone	2914 31 00	103-79-7
Acido-N-acetil-antranilico	Acido-2-acetammidobenzoico	2924 23 00	89-52-1
Isosafrolo (cis +trans)		2932 91 00 120-58-1	
3,4-metilenediossifenilpropano-2-one	1-(1, 3-benzodiossolo-5-yl)propano-2-one	2932 92 00	4676-39-5
Piperonale		2932 93 00	120-57-0
Safrolo		2932 94 00	94-59-7
Efedrina		2939 41 00	299-42-3
Pseudoefedrina		2939 42 00	90-82-4
Norefedrina		ex 2939 49 00	14838-15-4
Ergometrina		2939 61 00	60-79-7
Ergotamina		2939 62 00	113-15-5
Acido lisergico		2939 63 00	82-58-6

Le forme stereoisomeriche delle sostanze elencate nella presente categoria che non siano catina [3], ove l'esistenza di tali forme sia possibile.

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile, e che non siano sali di catina.

## CATEGORIA 2

<b>Sostanza</b>	<b>Denominazione NC (se diversa)</b>	<b>Codice NC [1]</b>	<b>N. CAS [2]</b>
Anidride acetica		2915 24 00	108-24-7
Acido fenilacetico		2916 34 00	103-82-2
Acido antranilico		2922 43 00	118-92-3
Piperidina		2933 32 00	110-89-4
Permanganato di potassio		2841 61 00	7722-64-7



I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile.

CATEGORIA 3

Sostanza	Denominazione NC (se diversa)	Codice NC [1]	N. CAS [2]
Acido cloridrico	Cloruro di idrogeno	2806 10 00	7647-01-0
Acido solforico		2807 00 10	7664-93-9
Toluene		2902 30 00	108-88-3
Etere etilico	Etere dietilico	2909 11 00	60-29-7
Acetone		2914 11 00	67-64-1
Metiletilchetone	Butanone	2914 12 00	78-93-3

I sali delle sostanze elencate nella presente categoria ove l'esistenza di tali sali sia possibile ed esclusi i sali dell'acido cloridrico e dell'acido solforico.

[1] G.U.C.E. L 290 del 28.10.2002.

[2] I numeri CAS sono i "Chemical Abstracts Service Registry Number" che è un identificativo numerico unico specifico per ogni sostanza e per una struttura. Il numero CAS è specifico per ogni isomero e per ogni sale di ogni isomero. Si intende che il numero CAS per i sali delle sostanze sopra indicate sarà diverso da quelli riportati.

[3] Detta anche (+) -norpseudoefedrina, codice NC 2939 43 00, numero CAS 492-39-7.

(17) Allegato inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 93/46/CEE, successivamente sostituito dall'allegato della direttiva 2001/8/CE, così sostituito dall'allegato della direttiva 2003/101/CE e da ultimo abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.

**Allegato II (18)**

Sostanza	Soglia
Anidride acetica	100 l

Permanganato di potassio	100 kg
Acido antranilico e suoi sali	1 kg
Acido fenilacetico e suoi sali	1 kg
Piperidina e suoi sali	0,5 kg

---

(18) Allegato inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 93/46/CEE, successivamente così sostituito dall'allegato della direttiva 2003/101/CE e da ultimo abrogato dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 273/2004, con decorrenza indicata al suo articolo 18.